

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1984

Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari

ONOREVOLI SENATORI. — L'allievo dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze, superato il secondo anno di corso, viene nominato « aspirante ufficiale », definito dalle disposizioni in atto « qualifica » (l'allievo dell'Accademia dell'esercito consegue direttamente il grado di sottotenente).

Per gli allievi ufficiali di complemento laureati o diplomati, che superino presso l'Accademia navale i relativi corsi, è prevista, invece, la nomina al « grado » di aspirante ufficiale.

Allo scopo di rendere uniforme la posizione giuridica degli aspiranti ufficiali nell'ambito delle Forze armate e, al tempo stesso, attribuire agli interessati uno *status* ben definito, in cui possano delinearsi con chiarezza i relativi diritti e doveri, è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene stabilito che gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze, in possesso dei requisiti per essi rispettivamente prescritti, conseguono tutti il grado di aspirante ufficiale. Ed invero è il « grado » la qualifica propria degli ordinamenti del personale militare.

L'obiettivo perseguito ha avuto anticipazione nella legge 16 maggio 1977, n. 228, che

ha conferito il grado di aspirante ufficiale, a titolo di tributo d'onore, agli allievi del corso normale dell'Accademia navale deceduti nel tragico incidente di volo verificatosi sulle pendici del Monte Serra il 3 marzo 1977.

Il disegno di legge precisa che il grado di aspirante, da conferire con decreto ministeriale, ha carattere temporaneo e si colloca nella posizione iniziale della successione gerarchica degli ufficiali, con ciò configurandosi, a similitudine di quanto avviene nel pubblico impiego con la nomina in prova del personale civile dello Stato, uno *status* provvisorio di ufficiale, in quanto il possesso delle qualità professionali deve trovare conferma nel superamento delle prove teoriche e pratiche prescritte per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente.

Per quanto riguarda gli aspiranti ufficiali di complemento della Marina militare, nulla si innova in generale alle disposizioni che li riguardano — essendo per essi, come innanzi detto, già previsto il grado di aspirante — salve le precisazioni necessarie ad attuare uniformità di trattamento.

Il disegno di legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Esso riproduce un provvedimento decaduto per fine legislatura e viene presentato nel testo dell'atto del Senato n. 262 dell'VIII legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze promossi al terzo anno di corso conseguono il grado di aspirante ufficiale con decorrenza dall'inizio di detto terzo anno. Gli allievi ammessi direttamente al terzo anno dei corsi regolari dell'Accademia di sanità militare interforze conseguono il grado di aspirante ufficiale con decorrenza dall'inizio del quarto anno di corso.

Art. 2.

Il grado di aspirante ufficiale è conferito con decreto ministeriale, ha carattere temporaneo e si colloca nella posizione iniziale della successione gerarchica degli ufficiali.

Gli aspiranti ufficiali che superano gli esami, gli esperimenti o i tirocini prescritti sono confermati ufficiali conseguendo la nomina a sottotenente o guardiamarina in servizio permanente o, se aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze, la nomina a tenente o sottotenente di vascello in servizio permanente, secondo le disposizioni vigenti.

Agli aspiranti ufficiali che non abbiano superato le prove di cui al precedente comma si applicano le norme per essi previste dalle leggi, dagli statuti e dai regolamenti riguardanti le Accademie indicate nel precedente articolo 1.

Art. 3.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore concernenti gli aspiranti ufficiali di complemento della Marina militare, salvo l'applicazione nei loro confronti del primo comma del precedente articolo 2.